

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Amministrativa-

p. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

www.comune.ali.me.it

DETERMINA N. 80 /A DEL 24.07.2017

OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL MESE GIUGNO 2017. TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 21 DEL CCNL DEL 06/07/1995.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'art. 71 commi 1, 2, 3, 5 e 6 del D. L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 che così recita:

- 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le Amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
- 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
- 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
- 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

VISTA la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si rileva che non si procede a trattenuta nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di terapie salva vita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante l'assunzione di tale tipologia di terapia;

RITENUTO CHE dalla lettura della norma sopra riportata il trattamento così come definito deve applicarsi nei primi dieci giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia, anche per un solo giorno, ad esclusione dei casi sopra richiamati;

VISTO l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RITENUTO di dover determinare il trattamento economico spettante al personale dipendente che ha usufruito di assenze per malattia nel mese di giugno 2017;

VISTO l'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, che testualmente recita: *"Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi"*;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 – 2018;

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 07.07.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa di questo Comune;

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016, con la quale è stata disposta la sostituzione *ad interim* dei Responsabili di Area in caso di temporanea assenza o impedimento per varie motivazioni;

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e.s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

D E T E R M I N A


- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DISPORRE** la decurtazione delle retribuzione ai dipendenti del Comune di Ali, indicati nell'allegato prospetto (*non pubblicato per la privacy*), per i periodi di malattia avvenuti nel mese di Giugno 2017 e/o precedenti.
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente Determina all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, ai fini dell'elaborazione delle buste paga del mese di Luglio 2017.
- 4) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali, e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Ad Interim

IL SINDACO

(Pietro Fiumara)



DETERMINA N. 80 /A DEL 24.07.2017

OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL MESE GIUGNO 2017. TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 21 DEL CCNL DEL 06/07/1995.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.


ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro € ///// (///) compreso I.V.A. trova la relativa copertura finanziaria al **Codice n./// Cap. n.//// Impegno n. ////** del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, in corso di redazione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 14.06.2017

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
IL SINDACO
(Pietro Fiumara)**



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____
Ali, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)**